

ECOMONDO 2026

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE

CAPITOLO I

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

[Art. 1 - ORGANIZZATORI – LUOGO E DATE](#)

[Art. 2 - PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 3 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE O MANCATA EROGAZIONE DEI SERVIZI](#)

[Art. 4 - SPAZIO ESPOSITIVO](#)

[Art. 5 - CESSIONE - REVOCA - RIDUZIONE - RECESSO - MANCATA PARTECIPAZIONE](#)

CAPITOLO II

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

[Art. 1 - PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 2 - TARIFFE STANDARD](#)

[Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO](#)

[Art. 4 - ELENCO UFFICIALE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE E PIANTA GUIDA](#)

[Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 6 - TESSERE DI INGRESSO](#)

[Art. 7 - PARCHEGGI](#)

[Art. 8 - RIPROGRAMMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \(SVOLGIMENTO, DURATA E ORARI\)](#)

[Art. 9 - VISITATORI](#)

[Art. 10 - PUBBLICITA'](#)

[Art. 11 - VENDITA AL DETTAGLIO](#)

[Art. 12 – ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO](#)

[Art. 13 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYER SELEZIONATI](#)

[Art. 14 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI](#)

[Art. 15 – TUTELA DELLA DIGNITA' DELLE PERSONE, DEL RISPETTO E DEL DECORO DELLA MANIFESTAZIONE](#)

CAPITOLO III

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - CLAUSOLE GENERICHE

[Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE](#)

[Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE E DIGITALE](#)

[Art. 3 - TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 4 - RECLAMI](#)

[Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI](#)

[Art. 6 - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO](#)

[Art. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE - LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE](#)

[Art. 8 - D.LGS 231/2001, CODICE ETICO E RISOLUZIONE](#)

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FISICA E VIRTUALE

[Art. 1 - REGOLE PER L'ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PIATTAFORMA WEB](#)

[Art. 2 - NORME DI SICUREZZA](#)

[Art. 3 - CHIUSURA PIATTAFORMA E TRATTAMENTO MATERIALI MULTIMEDIALI](#)

[Art. 4 - GARANZIE, RESPONSABILITÀ, FORZA MAGGIORE, SITI TERZI](#)

[Art. 5 - COLLEGAMENTO A SITI DI TERZI](#)

[Art. 6 - RESPONSABILITA' DEL PARTECIPANTE](#)

[Art. 7- PROGRAMMA B2B](#)

[Art. 8- LIBERATORIA MATERIALI MULTIMEDIALI AI SENSI DI LEGGE](#)

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE ECOMONDO 2026

CAPITOLO I - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

cod. rif: RGI_RIC26

Art. 1 - ORGANIZZATORI - LUOGO E DATE

È organizzata presso il quartiere fieristico di Rimini da Italian Exhibition Group S.p.A., con sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Capitale Sociale: Euro 52.214.897 i.v., Codice Fiscale/Partita Iva: 00139440408, Registro Imprese di Rimini 00139440408, di seguito più brevemente chiamato Organizzatore, la Manifestazione fieristica denominata: "ECOMONDO – The green technology expo" di seguito più brevemente chiamata Manifestazione. L'evento si svolgerà dal 3 al 6 novembre 2026.

Art. 2 - PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

2.1 DOMANDA DI ADESIONE – regole per i contraenti

Le aziende che intendono aderire alla Manifestazione possono farne richiesta inviando in formato pdf alla mail expo@iegexpo.it, la seguente documentazione:

2.1.1 Domanda di adesione (scaricabile dal sito di Manifestazione) regolarmente compilata, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante, oltre al presente Regolamento Generale di Manifestazione.

2.1.2 Versamento dell'anticipo di € 40/mq + IVA (qualora indicato nella domanda di adesione). Tale versamento è facoltativo per il contraente e, nel caso in cui venga corrisposto nei termini indicati nella stessa domanda di adesione, darà diritto ad accedere ai benefit indicati nel modulo richiesta spazio espositivo della domanda di adesione.

Tale anticipo, qualora versato, verrà restituito in caso di mancata accettazione della domanda di adesione da parte dell'Organizzatore o in caso di mancata sottoscrizione da parte del contraente della proposta di partecipazione.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di inserire in lista d'attesa le domande di adesione incomplete.

Le richieste di adesione saranno esaminate sino ad esaurimento delle aree espositive disponibili.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere particolari, ulteriori richieste del contraente inserite nel campo "Note".

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore di non accettare la domanda di adesione in presenza di sospesi amministrativi.

Con l'indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali, il contraente dichiara a Italian Exhibition Group Spa di valutare la proposta di partecipazione che gli verrà inviata nell'interesse dell'intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato.

In caso di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario dei documenti fiscali, il contraente si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian Exhibition Group Spa.

2.2 PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE

2.2.1 REGOLE PARTECIPANTI

L'accoglimento della domanda di adesione verrà comunicato al contraente, tramite un apposito documento denominato "proposta di partecipazione", unitamente all'indicazione dello spazio assegnato.

Tale proposta, una volta sottoscritta e trasmessa all'Organizzatore tramite email a expo@iegexpo.it entro i termini indicati nella stessa, costituisce contratto ufficiale di partecipazione.

Si precisa che con l'invio della proposta di partecipazione è obbligatorio provvedere contestualmente al pagamento dell'anticipo, qualora non già versato nei termini indicati nella domanda di adesione. In tale caso l'anticipo non darà diritto ai benefit indicati nel modulo richiesta spazio espositivo della domanda di adesione.

Con l'indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali, il partecipante dichiara a Italian Exhibition Group Spa di partecipare alla Manifestazione, nell'interesse dell'intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato.

In caso di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario dei documenti fiscali, il partecipante si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian Exhibition Group Spa.

2.2.2 REGOLE PARTECIPANTI IN CAMBIO MERCE

per i partecipanti in cambi merce sono obbligatori i seguenti passaggi:

– inviare via mail a expo@iegexpo.it l'apposito modulo inviato dall'Organizzatore regolarmente compilato, debitamente sottoscritto in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante, oltre al presente Regolamento Generale di Manifestazione;

– emettere fattura in cambio merce nei termini e per gli importi previsti nel contratto in cambio merce, intestata a Italian Exhibition Group S.p.A., con sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Codice Fiscale/Partita Iva 00139440408.

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore non stipulare accordi in cambio merce in presenza di sospesi amministrativi.

2.2.3 PARTECIPAZIONE FULL DIGITAL

La partecipazione alla manifestazione in forma full digital, ai sensi dell'articolo 5 del Cap. II lettera C, verrà contrattualizzata attraverso separata proposta di partecipazione.

Art. 3 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE O MANCATA EROGAZIONE DEI SERVIZI

3.1 REQUISITI DELLA DOMANDA DI ADESIONE

L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare la domanda di adesione nei seguenti casi:

3.1.1 Presentazione di una domanda di adesione non regolarmente compilata e non debitamente sottoscritta in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante.

3.1.2 Rifiuto da parte del contraente delle condizioni tariffarie e delle formule espositive prestabilite come riportate al Capitolo II Art. 2

3.1.3 L'Organizzatore, inoltre, ha la facoltà di non accettare la domanda di adesione per ragioni organizzative di particolare rilievo, fra cui il caso di domande che presentano merceologie non attinenti a quelle oggetto della manifestazione.

3.1.4 In caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III Art. 8.

Nei casi di cui ai punti 3.1.1, 2, 3, 4 al contraente verrà restituito l'anticipo

eventualmente versato.

3.2 RECESSO ORGANIZZATORE

Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di recedere dalla proposta di partecipazione controfirmata qualora:

3.2.1 Non sia inviata all'Organizzatore nei termini previsti nella proposta di partecipazione stessa;

3.2.2 L'azienda non abbia versato l'anticipo indicato né nei termini previsti dalla domanda di adesione né al momento dell'invio della proposta controfirmata

3.2.3 Vi siano ragioni organizzative di particolare rilievo.

Nei casi di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.3 all'azienda verrà restituito quanto eventualmente versato come anticipo. Null'altro sarà dovuto in conseguenza del recesso e l'Organizzatore avrà facoltà di utilizzare l'area precedentemente assegnata anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

3.3 RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE

3.3.1. Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

3.3.2. Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata ai sensi dell'art 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Partecipante nelle seguenti alternative ipotesi:

- gli amministratori o i soci amministratori, ovvero l'imprenditore individuale, ecc. subiscano condanne penali in primo grado e sempreché gli stessi non vengano sostituiti entro e non oltre 15 giorni dalla condanna medesima. Spetterà al partecipante dimostrare la sostituzione nel predetto termine;

- il partecipante non risponde entro e non oltre 48 ore al recap telefonico o via email di IEG, in merito alla partecipazione espositiva;

Nei casi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 all'azienda verrà restituito quanto eventualmente versato. Null'altro sarà dovuto in conseguenza della risoluzione e l'Organizzatore avrà facoltà di utilizzare l'area precedentemente assegnata anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

3.4 VERSAMENTO SALDO

In mancanza del versamento del saldo entro i termini previsti al Capitolo II art. 3, l'Organizzatore si riserva la facoltà di cui ai pt. 3.4.1 e 3.4.2:

3.4.1 Non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante, né ad eventuali allestitori da questa incaricati. Nel caso di area preallestita fornita dall'Organizzatore e/o altre società del gruppo IEG, non personalizzare lo stand con i segni distintivi del partecipante.

3.4.2 Non erogare i servizi tecnici richiesti;

3.5 SOSPESI AMMINISTRATIVI

Si precisa che nel caso di sospesi amministrativi derivanti anche da precedenti rapporti con il gruppo Italian Exhibition Group o nel caso in cui si ravvisi in capo all'azienda una situazione di evidente stato di insolvenza, l'Organizzatore si riserva Le seguenti facoltà:

3.5.1 Non accettare la domanda di adesione;

3.5.2 Non accettare successivamente la proposta di partecipazione controfirmata;

3.5.3 Non dare esecuzione ai rapporti in cambio merce;

3.5.4 Non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da essa incaricati.

Nelle ipotesi sub 3.4 e sub 3.5 nessun indennizzo, a nessun titolo, sarà dovuto all'azienda e l'Organizzatore avrà titolo di trattenere a parziale o totale compensazione delle pendenze, quanto eventualmente già versato per la partecipazione alla Manifestazione.

3.6 COMUNICAZIONE

In tutti i casi sopra elencati l'Organizzatore provvederà comunque a dare adeguata comunicazione scritta.

Art. 4 - SPAZIO ESPOSITIVO

4.1 LAYOUT GENERALE

Gli spazi espositivi possono essere ricavati, a discrezione ed a insindacabile giudizio dell'Organizzatore, in zone diverse dai padiglioni.

Per esigenze di layout di Manifestazione, l'Organizzatore avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare/ridurre la larghezza standard delle corsie in alcuni padiglioni ed in alcune aree all'interno dei padiglioni, senza compromettere la sicurezza e la stabilità delle stesse e senza che nulla il Partecipante possa eccepire al riguardo.

4.2 ASSEGNAZIONE SPAZI

L'assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale dell'esposizione, della priorità della data di ricezione della "domanda di adesione" e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal Contraente, in base alla disponibilità del layout.

Si fa altresì presente che la piantina che verrà allegata alla proposta ha carattere provvisorio in quanto le aree e gli stand circostanti lo spazio assegnato potrebbero subire delle variazioni.

4.3 MODIFICA, RIDUZIONE SOSTITUZIONE SPAZIO

Anche in caso di accettazione della proposta controfirmata, l'Organizzatore si riserva tuttavia la possibilità di spostare, variare o modificare l'area assegnata, nell'interesse e per la buona riuscita della Manifestazione.

Si precisa che il numero dei fronti espositivi potrà essere modificato qualora le esigenze planimetriche della Manifestazione lo richiedano.

L'Organizzatore si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, e quindi anche durante la Manifestazione, nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e in qualsiasi altro caso, sia di modificare o ridurre lo spazio, già concesso, che di sostituirlo con altro, anche di zona diversa.

Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante avrà diritto solo ed esclusivamente alla eventuale restituzione di un importo pari alla differenza tra quanto già corrisposto a titolo di quota di partecipazione e l'effettivo costo dello spazio assegnatogli.

Art. 5 - CESSIONE- REVOCA - RIDUZIONE - RECESSO - MANCATA PARTECIPAZIONE

5.1 CESSIONE

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE ECOMONDO 2026

CAPITOLO I - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

cod. rif: RGI_RIC26

E' vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore.

5.2 REVOCA

Il Contraente che, dopo aver presentato la domanda di adesione, intenda revocare la stessa, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta. In tal caso verrà restituito l'anticipo eventualmente già corrisposto.

5.3 RIDUZIONE

Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, richieda una riduzione dello spazio assegnato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta e motivandone le ragioni.

In tal caso l'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta oppure di accoglierla e di:

5.3.1 Ridurre la metratura, mantenendo la posizione assegnata e ritenendo liberamente commercializzabile la porzione eccedente;

5.3.2 Assegnare un nuovo spazio compatibile con il layout espositivo, ritenendo liberamente commercializzabile quello precedentemente contrattualizzato.

Nei suddetti casi l'importo da corrispondere sarà riparametrato in base alla nuova metratura o alla nuova posizione assegnata.

5.4 RECESSO

Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, non intenda intervenire alla Manifestazione (ivi comprese le forme di partecipazione con la formula full digital), dovrà dare comunicazione di recesso all'Organizzatore, sempre in forma scritta e motivandone le ragioni.

Il recesso comporterà il pagamento di specifiche penali (fatti salvi i maggiori danni) e precisamente:

5.4.1 Se il recesso scritto perverrà entro e non oltre il 26 giugno 2026, la penale sarà pari ad una somma corrispondente alla quota di iscrizione; nel caso di partecipazione full digital la penale sarà di € 820 pari alla quota di iscrizione (vedi articolo 2 capitolo II) .

5.4.2 Se il recesso scritto perverrà a partire dal 27 giugno 2026 ed entro e non oltre il 07 settembre 2026, la penale sarà pari ad una somma corrispondente all'anticipo così come quantificato nella proposta di partecipazione controfirmata per accettazione.

L'importo delle penali come sopra determinate al punto 5.4.1 e al punto 5.4.2 verrà trattenuto dall'anticipo versato, precisando che in caso di incapienza o in caso di mancato versamento dell'anticipo stesso, la differenza o l'intero importo dovuto dovranno essere versati entro 30 giorni dalla data di ricezione del recesso.

L'eventuale eccedenza dell'anticipo versato verrà restituita dall'Organizzatore.

5.4.3 Se il recesso perverrà a partire dall'8 settembre 2026 la penale sarà pari ad una somma corrispondente all'intero importo così come quantificato nella proposta di partecipazione controfirmata per accettazione.

5.4.4 Nel caso di proposte di partecipazione controfirmate per accettazione e pervenute all'Organizzatore a partire dal 8 settembre 2026, l'eventuale recesso comporterà l'applicazione di una penale pari ad una somma corrispondente all'intero importo ivi quantificato.

Le somme indicate a titolo di penale alle precedenti 5.4.3 e 5.4.4 dovranno essere corrisposte per intero al momento del ricevimento della relativa fattura.

5.5 MANCATA PARTECIPAZIONE

I Partecipanti che non avranno occupato la propria area od iniziato il loro allestimento entro le ore 12.00 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati inadempienti ad ogni effetto e, fatti salvi i maggiori danni, saranno tenuti a corrispondere a titolo di penale, laddove non vi abbiano già provveduto, una somma pari all'intero canone di partecipazione; in tale ipotesi l'Organizzatore avrà inoltre facoltà di utilizzare la suddetta area anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

5.6 RECESSO CAMBI MERCE

Per i partecipanti in cambio merce in caso di recesso si applicheranno le condizioni contrattualmente concordate.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE ECOMONDO 2026

CAPITOLO II - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

cod. rif: RGI_RIC26

Art. 1 - PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare:

- 1.1 le aziende che espongono prodotti e servizi di loro produzione o loro concessionari, agenti, rivenditori, rappresentanti esclusivi per l'Italia di aziende estere.
- 1.2 le associazioni di categoria, gli enti economici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico.
- 1.3 In merito ai punti 1.1 e 1.2 si precisa che:
 - 1.3.1 È fatto obbligo di esporre e commercializzare solo ed esclusivamente prodotti, macchinari e attrezzature nuove ovvero non precedentemente utilizzati a scopo commerciale da altri gestori/ esercenti/ pubblici esercizi.
 - 1.3.2 I prodotti, macchinari e servizi presentati nel corso della Manifestazione, siano essi di proprietà delle aziende partecipanti, delle eventuali aziende da esse rappresentate o ospitate, devono comunque attenersi al repertorio merceologico della Manifestazione.
 - 1.3.3 I rappresentanti devono obbligatoriamente dichiarare nella sezione apposita all'interno dell'Area Riservata l'elenco delle Case che essi rappresentano ed i cui prodotti e/o marchi commerciali si ripromettono di esporre. Nel caso di ditte rappresentate è espressamente esclusa la presenza fisica di personale della ditta rappresentata. Qualora l'Organizzatore riscontri la presenza fisica del suddetto personale, la ditta indicata come rappresentata nell'elenco verrà considerata a tutti gli effetti come azienda ospitata, con conseguente pagamento della somma prevista all'art. 2 Cap. II.
L'Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere i mandati di rappresentanza o la documentazione comprovante tale tipo di rapporto.
 - 1.3.4 Le aziende possono chiedere, entro il 28 agosto 2026, di ospitare all'interno del proprio stand fino ad un massimo di due aziende. Lo spazio occupato dalle aziende ospitate, a prescindere dal numero, non dovrà superare il 50% del totale della superficie dello stand. Tale richiesta è possibile per aziende che hanno stand con metratura maggiore o uguale a 32mq, dichiarandolo obbligatoriamente attraverso la domanda di adesione modulo Co-espositori, previa necessaria autorizzazione dell'Organizzatore che potrà essere rilasciata a suo insindacabile giudizio. Per le comunicazioni pervenute successivamente o per le aziende che aderiscono dopo tale data sarà necessaria comunque l'autorizzazione dell'Organizzatore, fermo restando il limite massimo di due aziende ospitate. Sarà esclusiva facoltà dell'Organizzatore autorizzare la presenza di più di due aziende ospitate. Qualora venga riscontrata la violazione al punto 1.3.4, l'organizzatore applicherà al titolare dello stand una penale pari al 30% del totale importo previsto nella proposta di partecipazione controfirmata.
 - 1.3.5 Italian Exhibition Group Spa pone un divieto tassativo ed assoluto per i costruttori, noleggiatori e distributori di veicoli per igiene urbana (spazzatrici, spurghe, compattatori, costipatori, veicoli satellite, etc) di esporre nei padiglioni A7 e C7 e relativa hall, qualunque tipo di veicolo allestito indipendentemente dall'allestitore e dalla marca. Potrà essere esposto solo il telaio nudo (chassis). Qualora venga riscontrata la violazione dei punti 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4 l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Nel caso il divieto di cui al punto 1.3.5 non venga rispettato IEG provvederà, in fase di allestimento, a spese e cura del partecipante, a far rimuovere il veicolo e a richiedere il risarcimento dei danni subiti. Ogni responsabilità in conseguenza di ciò, nei confronti delle aziende ospitate e/o in collettiva sarà da intendersi a totale carico dell'azienda ospitante e/o ente promotore della collettiva.

Art. 2 - TARIFFE STANDARD

Le aree espositive sono tenute in condizioni di visibilità ed accessibilità.

Le aree espositive inferiori o pari a 20 mq sono vendute già dotate di allestimento; pertanto tutte le aziende che faranno richiesta di uno spazio espositivo uguale o inferiore a 20 mq dovranno obbligatoriamente dotarsi del pacchetto preallestito fornito dall'Organizzatore come indicato nella domanda di adesione.

Il canone di partecipazione base relativo è così differenziato

Modello basic (modello base)

16 mq preallestito 1 fronte espositivo € 5.763,20

16 mq preallestito 2 fronti espositivi € 5.907,20

Sul frontalino dello stand verrà stampato il nominativo dichiarato nella sezione "Ecomondo" in Area Riservata.

L'eventuale rinuncia all'allestimento dovrà essere comunicata entro e non oltre il 2 ottobre 2026; oltre tale data verrà applicata una penale per lo smontaggio dello stand pari a € 500,00.

L'accoglimento di tale rinuncia non comporta alcuna riduzione tariffaria per il richiedente

Il canone di partecipazione relativo alle aree interne ai Padiglioni, superiori a 20 mq, per area nuda e per tutta la durata della Manifestazione, è così differenziato:

Tariffe Area Nuda	1 fronte	2 fronti	3 fronti	4 fronti
	€ 212	€ 221	€ 228	€ 234
Tariffa Grandi Aree	(Min. 128 mq)			€ 201
Maggiorazione Green Area	33,45 €/mq			

Maggiorazione Green area pari a € 33,45/mq per tutti gli stand che si aprono, sono attraversati o che si trovano fra le due corsie principali.

L'eventuale occupazione di corsie (previa autorizzazione da parte della Direzione Operations) con moquette o raccordi aerei verrà fatturata al 50% del canone ufficiale. In caso di stand bi-piano (previa autorizzazione della Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini), l'area destinata a sopalco verrà fatturata al 100% del canone ufficiale per gli stand compresi tra le prime due corsie da fronte piscina e al 50% per le corsie successive. Ogni azienda partecipante dovrà corrispondere una Quota di Iscrizione (comprensiva di: assicurazione come indicato al Cap. III Art.1, PROFILO DIGITALE su piattaforma ECOMONDO, badge_espositori in base ai mq.

acquistati, biglietti invito clienti digitali in base ai mq acquistati del valore di 1 euro + iva ciascuno v. Cap. II art. 2 del regolamento, inserimento lista espositori, imposta comunale sulla pubblicità entro i 3 mt, 1 tessera parcheggio, connessione wi-fi, possibilità di richiedere l'inserimento di un proprio contributo all'interno del palinsesto eventi promossi dal CTS nell'ambito dell'iniziativa Call For Papers, lead scanner) che viene venduta in abbinamento alla vendita di biglietti invito digitali dal valore di 1 euro + iva ciascuno.

Le combinazioni di vendita sono le seguenti:

fino a 64 mq quota di iscrizione € 720 + 100 biglietti invito digitali da € 1 ciascuno;

fino a 127 mq quota di iscrizione € 670 + 150 biglietti invito digitali da € 1 ciascuno;

da 128 mq quota di iscrizione € 620 + 200 biglietti invito digitali da € 1 ciascuno.

Ulteriori biglietti invito (cartacei o elettronici) sono disponibili su richiesta per le aziende partecipanti con prezzi e modalità di spedizione indicati nel modulo d'ordine "U" consultabile nella sezione Servizi-> Acquisti dell'Area Riservata.

Ogni azienda partecipante titolare di uno stand con metratura sino a 300 mq dovrà obbligatoriamente corrispondere una quota di servizi incrementali di sicurezza e SIAE pari a € 1,95/mq; per gli stand superiori a 300 mq l'importo da versare sarà di € 0,95/mq.

I partecipanti che, previa autorizzazione dell'Organizzatore, ospiteranno all'interno del proprio stand altre aziende dovranno corrispondere la somma di € 1.800,00 per ciascuna delle aziende ospitate, comprensiva di quota di iscrizione e Pacchetto Piattaforma Digitale.

La quota di ospitalità sarà altresì fatturata al Partecipante che, senza previa autorizzazione dell'Organizzatore, ospiterà comunque presso il proprio stand aziende non dichiarate attraverso la Domanda di Adesione Modulo Co-Espositori.

Le insegne pubblicitarie nello stand, poste ad una altezza superiore ai 3 mt. dal suolo, sono soggette al pagamento di un canone per la maggiore visibilità.

Particolari benefit, ulteriori formule espositive e servizi con i relativi costi sono dichiarati nella domanda di adesione al "Modulo Tariffe Espositive" e "Modulo Tariffe Pubblicitarie"

Tutte le tariffe s'intendono IVA esclusa.

Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 PAGAMENTO AREA ESPOSITIVA

Il versamento dell'anticipo e successivo saldo per l'importo indicato sulla proposta di partecipazione controfirmata dovrà essere effettuato tramite:

bonifico bancario intestato a Italian Exhibition Group S.p.A.

Coord. Bancarie: CREDIT AGRICOLE

Sede: Rimini

Codice IBAN - IT 44 H 06230 24293 000030122152

Codice BIC /SWIFT - CRPPIT2P773

indicando nel versamento la causale "ANTICIPO (o saldo) ECOMONDO 2026" e nome azienda partecipante ed eventuale CODICE ANAGRAFICO COMMERCIALE ESPOSITORE indicato nella domanda di partecipazione inviata da Italian Exhibition Group S.p.A.

Al ricevimento dell'anticipo verrà emessa fattura corrispondente all'importo versato.

L'anticipo, qualora non già corrisposto nei termini indicati nella domanda di adesione (laddove previsto), dovrà essere versato contestualmente all'invio della proposta di partecipazione controfirmata.

Il saldo dovrà essere effettuato entro il **30 settembre 2026**.

Il mancato versamento del saldo comporta quanto previsto nel capitolo I all'Art. 3.4.

3.2 PAGAMENTO SERVIZI TECNICI

Il pagamento dei servizi tecnici già ricompresi all'interno della proposta di partecipazione, dovrà essere effettuato negli stessi termini e modalità previsti per l'area espositiva al punto 3.1.

Il pagamento dei servizi supplementari richiesti successivamente all'invio della proposta di partecipazione controfirmata e di qualunque spesa che l'Organizzatore dovesse sostenere per conto dei Partecipanti dovrà essere effettuato entro e non oltre l'ultimo giorno di Manifestazione tramite pagamento online con carta di credito nella sezione servizi amministrativi presente in area Riservata, oppure tramite bonifico bancario (per coordinate vedere le indicazioni al punto 3.1 del presente articolo), oppure presso lo sportello cassa presente nel quartiere fieristico.

Si rende noto che il personale incaricato da Italian Exhibition Group Spa di consegnare le fatture relative ai servizi presso gli stand, non è in alcun modo autorizzato a richiedere e a ricevere pagamenti in contanti da parte dei Partecipanti.

Al saldo dei servizi eventualmente già richiesti da eventuali Aziende Rappresentate e/o Ospitate presso stand di altri Partecipanti, sarà tenuto nei confronti dell'Organizzatore, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'azienda rappresentata e/o ospitata, l'Azienda Partecipante titolare dello stand che dovrà procedere al pagamento negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 4 - ELENCO UFFICIALE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE E PIANTA GUIDA

Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, l'Organizzatore provvede a realizzare un elenco ufficiale dei Partecipanti alla Manifestazione tramite il sito di manifestazione www.ecomondo.com

Possono essere presenti diversi format (digitali, app, su carta, etc...): le modalità e i formati saranno adeguatamente comunicati ai partecipanti nei mesi precedenti la Manifestazione. I Partecipanti potranno comunicare i loro dati tramite una sub directory presente in Area Riservata Espositori, per la quale, una volta confermata la partecipazione, riceveranno adeguata comunicazione.

La sezione sarà accessibile al partecipante dopo la sottoscrizione della proposta di partecipazione e rimarrà modificabile fino alla manifestazione.

Alcune delle sezioni potrebbero essere a pagamento: in tal caso gli importi saranno chiaramente espressi nell'intestazione della sezione.

I dati comunicati dal Partecipante verranno utilizzati anche per l'inserimento delle aziende all'interno della piantina espositiva.

In caso di mancato aggiornamento di dati nella sub directory presente in Area Riservata Espositori entro i termini sopra indicati, l'Organizzatore pubblicherà i dati già in suo possesso, ivi compresi i nominativi di eventuali aziende rappresentate inserite dal Partecipante nella modulistica relativa ad edizioni precedenti, addebitando

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE ECOMONDO 2026

CAPITOLO II - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

cod. rif: RGI_RIC26

automaticamente l'importo dovuto (€ 200 cadauna) e quello delle sezioni a pagamento in cui i dati sono stati registrati.

In tale ipotesi il Partecipante si assume ogni onere e responsabilità per eventuali danni nei riguardi delle eventuali aziende non più rappresentate nell'edizione in corso con totale esonero in capo ad Italian Exhibition Group Spa.

Il Partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati inseriti nella sub directory presente in Area Riservata Espositori esonerando Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni responsabilità in ordine ad eventuali dichiarazioni mendaci e/o lesive dell'altrui immagine, reputazione e/o degli altrui diritti personali, di privativa e/o di riservatezza.

Il partecipante inoltre dichiara di manlevare Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

L'elenco ufficiale dei Partecipanti è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE

A - Qualora la Manifestazione, per una qualsiasi causa anche indipendente dalle cause di forza maggiore, non possa avere luogo, la domanda di adesione perderà ogni effetto e la proposta di partecipazione controfirmata s'intenderà automaticamente risolta; in tale ipotesi l'Organizzatore rimborserà al partecipante gli importi eventualmente già versati, fermo restando quanto previsto alla lettera C.

B - Qualora, invece, la Manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura:

5.1 se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;

5.2 in ogni diversa ipotesi, l'Organizzatore rimborserà al partecipante un importo commisurato al mancato godimento.

In nessuna delle precedenti ipotesi Italian Exhibition Group S.p.A. è tenuta a corrispondere al partecipante risarcimenti, penali o indennizzi di sorta.

C - Qualora per cause di forza maggiore l'evento non potesse svolgersi, totalmente o parzialmente in presenza, IEG compirà ogni sforzo per proporre soluzioni alternative alla partecipazione fisica, ivi compresa la modalità di svolgimento tramite la piattaforma VIRTUALE (di cui al Capitolo IV).

Nel caso di manifestazione full digital, il partecipante sarà libero di aderire o meno come indicato al cap.1 art. 2.2.3, previa notifica scritta da parte dell'organizzatore del cambio di format e delle opportunità inerenti la manifestazione full digital.

Art. 6 - TESSERE DI INGRESSO

L'Organizzatore mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere di ingresso (altrimenti dette badge espositori) in numero proporzionale ai mq. occupati. Tali badge saranno disponibili nell'Area riservata solo dopo che il partecipante abbia saldato quanto dovuto per la partecipazione.

Il Partecipante è responsabile di tutto il materiale ricevuto, pertanto, in caso di suo smarrimento o dimenticanza dello stesso, l'Organizzatore non è tenuto alla sostituzione del materiale, se non tramite addebito in fattura del nuovo materiale richiesto dal Partecipante.

Le tessere d'ingresso sono strettamente personali e non possono essere cedute neppure momentaneamente.

Art. 7 - PARCHEGGI

Il quartiere fieristico è servito di varie aree parcheggio, alcune delle quali specificatamente riservate per i partecipanti. L'accesso ed il parcheggio in tali aree è previsto tramite l'acquisto e-commerce dell'area riservata fino ad esaurimento, di tessere parcheggio valide per tutta la durata della Manifestazione.

Una tessera parcheggio è inclusa nella quota di iscrizione.

Tali tessere si intendono esclusivamente per parcheggio AUTOVETTURE.

Art. 8 - RIPROGRAMMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE (SVOLGIMENTO, DURATA E ORARI)

L'Organizzatore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di riprogrammare l'edizione di riferimento della manifestazione, anticipando o posticipando le date di svolgimento della stessa (comprese le fasi di allestimento e disallestimento) ad altro periodo dell'anno, dandone comunicazione scritta al partecipante.

In tale ipotesi, la proposta di partecipazione controfirmata si intenderà comunque pienamente valida ed efficace per le nuove date dell'edizione di competenza e senza che nulla e a nessun titolo, nemmeno a titolo di indennizzo e/o rimborso spese sia dovuto da IEG. Il partecipante riceverà, quindi, le indicazioni tecniche inerenti le nuove date.

L'Organizzatore ha, altresì, la facoltà di modificare la durata e l'orario di apertura e chiusura della manifestazione, senza che nulla e a nessun titolo, nemmeno a titolo di indennizzo e/o rimborso spese sia dovuto da IEG. Con riferimento all'orario, si specifica che il partecipante può accedere al Quartiere Fieristico un'ora e mezza prima dell'apertura e deve abbandonare i locali alla chiusura programmata, salvo previa autorizzazione dell'Organizzatore al prolungamento della permanenza.

Art. 9 - VISITATORI

La Manifestazione è riservata agli operatori professionali che possono accedere alla stessa gratuitamente se in possesso di biglietto-invito inviato dalle aziende partecipanti. Ogni operatore dovrà comprovare l'appartenenza al proprio settore professionale tramite un biglietto da visita o altro documento attestante la propria attività.

E' severamente vietato alle aziende partecipanti fornire biglietti invito a visitatori non operatori del settore ed alle scolaresche.

In aggiunta a quanto già indicato dal Testo unico per le leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) a titolo di maggior tutela, l'accesso al quartiere fieristico è vietato oltre alle persone in possesso di armi proprie (art. 30 TULPS), altresì a persone in possesso di armi giocattolo, dispositivi per stordire, corpi contundenti, utensili da lavoro, sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari e sostanze chimiche tossiche. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a giudizio insindacabile di Italian Exhibition Group.

Per ulteriori informazioni sulla biglietteria, modalità di accesso dei visitatori, invito di classi di studenti ed altro, si rimanda alla consultazione del regolamento visitatori disponibile su www.ecomondo.com

Art. 10 - PUBBLICITA'

Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall'Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all'interno di tutto lo spazio fieristico.

È responsabilità del Partecipante:

a) far pervenire all'Organizzatore i file grafici pubblicitari relativi alla visibilità acquistata, almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione. Nel caso in cui il materiale non arrivi o arrivi in ritardo (rispetto al termine di 30 giorni prima), la stampa potrà subire ritardi che non potranno in alcun modo essere addebitati all'Organizzatore e resteranno ad esclusivo carico del Partecipante. L'Organizzatore non potrà in alcun modo garantire la visibilità entro l'inizio della manifestazione. Tale situazione, essendo causata dal Partecipante, non permetterà al Partecipante medesimo di richiedere alcunché nei confronti dell'Organizzatore a nessun titolo, ragione o causa, nemmeno per risarcimento danni e/o sconto.

b) Il termine di consegna del materiale digitale pubblicitario come web banner, spazi adv in newsletter, dem, adv sui social, è di almeno 15 giorni lavorativi prima dalla data di pubblicazione/invio concordato con l'Organizzatore; nel caso in cui non venga rispettato tale termine, l'Organizzatore effettuerà la pubblicazione/invio secondo disponibilità, incluso anche post evento.

c) La realizzazione dei file grafici pubblicitari avverrà secondo le seguenti caratteristiche tecniche: File per la stampa creati in Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop o formati PDF in alta risoluzione idonei alla stampa. I file immagine deve essere inviato come allegati; risoluzione delle immagini formato reale a 100 dpi, oppure, 1:3 della dimensione finale di stampa a 300 dpi. Le immagini devono essere in quadricromia (CMYK); Testi convertiti in traccianti.

d) Il committente deve segnalare eventuali irregolarità, una volta accertate e documentate dal committente stesso, nel materiale pubblicitario acquistato e prodotto dall'Organizzatore, via pec all'indirizzo iegexpo@pec.it e advertising@iegexpo.it entro 24 ore dalla scoperta dell'irregolarità.

Il reclamo, anche se fondato, darà solamente il diritto ad ottenere la sostituzione dei materiali o la riparazione di eventuali difetti tecnici.

L'Organizzatore non è responsabile di errori di qualsiasi genere contenuti nei file grafici inviati dal Partecipante, ancor meno è tenuto alla ristampa e/o alla correzione dei file grafici inviati dal Partecipante.

In caso di file grafici non conformi a quanto descritto nei punti b) e c) l'Organizzatore potrà decidere di non procedere con la produzione/pubblicazione pubblicitaria, senza che alcun onere, risarcimento o responsabilità possa essere attribuito allo stesso.

I materiali pubblicitari realizzati dall'Organizzatore saranno distrutti al termine della manifestazione, senza che alcun onere, risarcimento o responsabilità possa essere attribuito allo stesso. L'azienda Partecipante che desidera conservare i materiali pubblicitari dovrà farne richiesta scritta entro l'ultimo giorno di svolgimento della manifestazione. Il Partecipante riceverà il materiale richiesto tramite corriere facendosi carico delle spese di spedizione.

Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte del Partecipante all'interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica.

Più in particolare all'azienda partecipante è vietata:

-10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;

-10.2 l'esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nell'area riservata sezione catalogo e non rappresentate;

-10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore;

-10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell'Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l'Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all'esterno dell'area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall'Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati.

Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante

-10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;

-10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall'azione pubblicitaria svolta;

-10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza.

L'inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato dall'Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.

Art.11 - VENDITA AL DETTAGLIO

E' tassativamente vietata la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento. Il Partecipante si assume ogni responsabilità nel caso di violazione del suddetto divieto, anche nei riguardi delle autorità che accertino tale violazione, con esclusione in ogni onere e/o responsabilità in capo a Italian Exhibition Group S.p.A. Eventuali controversie riguardanti i rapporti con gli altri operatori presenti e derivanti dalla suddetta violazione dovranno, altresì, essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità al riguardo.

Si precisa altresì che, eventuali controversie tra gli operatori (concorrenza sleale, vendita prodotti simili, ecc.) dovranno essere risolte direttamente tra gli operatori stessi, con completo esonero di Italian Exhibition Group S.p.A.

Art. 12 - ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE ECOMONDO 2026

CAPITOLO II - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

cod. rif: RGI_RIC26

Nel caso in cui il Partecipante voglia realizzare un evento / esercitazione / dimostrazione / prova pratica/ prova attrezzi/materiali, ecc. all'interno delle proprie aree e/o sui palchi e/o nelle aree destinate, sia di natura promozionale, di coinvolgimento del pubblico, commerciale che dimostrativo, lo stesso si assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, ivi comprendendo i danni eventualmente derivanti a propri collaboratori, pubblico partecipante e terzi in genere (inclusi dipendenti dell'Organizzatore), in conseguenza dell'attività svolta o di difetti dei macchinari/attrezzi/materiali messi a disposizione, con totale esonero di ogni e qualsiasi responsabilità in capo all'Organizzatore.

A tal fine il Partecipante manleva espressamente l'Organizzatore da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria da chiunque presentata per tali attività (evento / esercitazione / dimostrazione / prova pratica/ prova materiali, ecc.). Spetterà al Partecipante l'ideazione e la realizzazione a propria cura e spese dell'evento / esercitazione / dimostrazione / prova pratica/ prova delle attrezzature/materiali, ecc. inclusa la valutazione dei rischi specifici relativi all'evento medesimo. È vietata la realizzazione di eventi a titolo oneroso, salvo approvazione scritta dell'Organizzazione.

Art. 13 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYER SELEZIONATI

13.1 EVENTI

Durante la Manifestazione potranno essere indetti convegni, concorsi, incontri con buyer selezionati ed eventi.

13.2 BUSINESS MEETING

Italian Exhibition Group S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative fra buyer e Partecipante non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente fra gli stessi con totale esonero di Italian Exhibition Group S.p.A.

Art. 14 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI

Le quantità di alcolici, bevande, prodotti alimentari e/o dietetici e/o integratori somministrati o consegnati sotto forma di omaggio o campione gratuito sono da considerarsi esclusivamente per degustazione, dovranno quindi essere moderate e adatte al consumo in loco. Dovranno inoltre obbligatoriamente essere conformi alla normativa italiana e a quella europea con particolare riguardo alla sicurezza, alla salute delle persone e alla loro immissione in commercio.

Italian Exhibition Group non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, a seguito di verifiche condotte dalle Autorità preposte, vengano accertate violazioni delle suddette normative; ogni onere, conseguenza e sanzione sarà a totale carico dell'espositore che pure sarà tenuto ad onorare tutti gli obblighi contrattuali relativi alla partecipazione.

Il Partecipante, pertanto, si assume personalmente ogni onere e responsabilità anche nei confronti di terzi in genere, nel caso di dichiarazioni mendaci nonché di eventuali danni derivanti dalla degustazione/offerta di prodotti non rispondenti ai requisiti di legge, manlevando totalmente Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo.

Non è consentito inoltre portare fuori dallo stand bicchieri, bottiglie e/o altri oggetti in vetro: tali oggetti dovranno essere posizionati in luoghi accessibili esclusivamente al personale dell'azienda partecipante.

Ogni azienda partecipante è pertanto chiamata a far rispettare le suddette norme di sicurezza ai visitatori e al proprio personale, assumendosene in caso contrario qualsivoglia responsabilità.

Ogni azienda partecipante è pertanto chiamata a far rispettare le suddette norme di sicurezza ai visitatori e al proprio personale, assumendosene in caso contrario qualsivoglia responsabilità.

Art. 15 - TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE, DEL RISPETTO E DEL DECORO DELLA MANIFESTAZIONE

I partecipanti, nonché i soggetti da essi incaricati o autorizzati anche come fornitori, sono tenuti a realizzare allestimenti, servizi, attività promozionali, performance, comunicazioni e iniziative nel rispetto dei principi di dignità della persona, del pluralismo culturale e del comune senso di decoro.

È fatto divieto di realizzare o promuovere, all'interno degli spazi fieristici o in relazione alla manifestazione, allestimenti, rappresentazioni, servizi, attività o comunicazioni che possano risultare offensivi, discriminatori, denigratori o oltraggiosi nei confronti di:

- religioni, credenze o simboli religiosi;
- identità di genere, orientamento sessuale o condizioni personali;
- gruppi etnici, nazionalità, culture o appartenenze razziali;
- categorie sociali o persone con disabilità;
- qualsiasi altro elemento tutelato dai principi di rispetto, inclusione e non discriminazione.

Sono altresì vietate attività o rappresentazioni che, per modalità, simbolismo o contenuti, possano arrecare pregiudizio all'immagine della manifestazione, generare turbative al pubblico o compromettere la sicurezza e la serenità dell'evento.

L'Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di valutare la conformità degli allestimenti e delle attività ai presenti principi e, ove necessario, di richiedere modifiche immediate agli allestimenti, sospendere le attività o disporre la rimozione di elementi non conformi, senza che ciò dia diritto a indennizzi o rimborsi di sorta.

La violazione del presente articolo potrà comportare, oltre alle misure di cui al comma precedente, la risoluzione del contratto ex art 1456 c.c., oltre al risarcimento di tutti i danni, anche d'immagine, subiti dall'Organizzatore.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE ECOMONDO 2026

CAPITOLO III - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - CLAUSOLE GENERALI

cod. rif: RGI_RIC26

Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l'adesione alla manifestazione, Italian Exhibition Group S.p.A. provvede ad assicurare automaticamente le singole aziende partecipanti con una copertura che ha le seguenti caratteristiche:

1.1 GARANZIA "MULTIRISCHI AZIENDA" PARTECIPANTE

Cosa è assicurato: merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per complessivi € 26.000. Nel caso in cui il valore complessivo dei beni superi l'importo della Copertura Base di cui sopra, è consigliabile aderire alla copertura integrativa facoltativa, acquistabile mediante compilazione del modulo M scaricabile nell'area riservata all'espositore sul sito di manifestazione, e che consentirà di attivare anche altre garanzie aggiuntive. In assenza di adesione integrativa, la copertura del danno avverrà in misura proporzionale al valore accertato in sede di perizia da parte della Società Assicuratrice.

Durata della copertura: periodo di permanenza nel quartiere fieristico dei valori, compreso il periodo di montaggio e di smontaggio.

Rischi assicurati: SINTESI DELLE GARANZIE (*)

Incendio da qualsiasi motivo occasionato - Azione del fulmine - Esplosione e scoppio causata non da ordigni esplosivi - Combustione spontanea - Urto veicoli stradali - Furto - Rapina - Eventi atmosferici - Infiltrazioni di acqua piovana o condotta - Sfasciamento - Rotture (esclusa quelle di oggetti fragili) - Caduta di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate.

Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno.

Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa: - furto con destrezza o mediante taccheggio; - qualsiasi danno a pietre e metalli preziosi, denaro e gioielli.

Franchigia: opera una franchigia generica di € 250,00 per ogni sinistro, che rimane, comunque, a carico del partecipante.

Nel caso di beni all'aperto la suddetta franchigia s'intende elevata a € 515,00 per ogni sinistro.

1.2 DENUNCIA

Modalità di denuncia: l'assicurato (singolo partecipante) deve:

1.2.1 entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice (ZURICH INSURANCE PLC - Agenzia Hub S.r.l. Via Flaminia, 80 - 47923 RIMINI (RN) Tel. 0541 393477 - Fax 0541 393478 alessandra.ioni@agenziahub.com) e a Italian Exhibition Group S.p.A.;

1.2.2 in caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità (da allegare al modulo di denuncia sinistro).

1.3 GARANZIA "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" PARTECIPANTE

Cosa è assicurato: la responsabilità civile derivante al Partecipante ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico comprese le operazioni di allestimento (escluse le operazioni di carico e scarico merci/materiali) e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche con esclusione della responsabilità facente capo all'assicurato nella sua qualità di produttore.

Gli altri partecipanti sono considerati terzi.

La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo.

Massimali assicurativi: € 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 2.500.000,00 per danneggiamenti a cose.

NOTA BENE:

(*) In caso di discordanza UNICI DOCUMENTI CERTI sono la Polizza "MULTIRISCHI AZIENDA" PARTECIPANTE e la Polizza "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" PARTECIPANTE depositate presso Italian Exhibition Group S.p.A. L'importo dell'assicurazione è incluso nella Quota di Iscrizione (si veda Regolamento generale di manifestazione, articolo tariffe Cap. II Art 2). Il Partecipante potrà, comunque, provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti a prescindere da quanto previsto precedentemente.

Il partecipante, infatti, esonera Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali in cui si svolge la Manifestazione.

Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE E DIGITALE

Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, opere dell'ingegno, diritti d'autore, inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti.

Il Partecipante, pertanto, manleva Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Partecipanti o tra Partecipanti e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 3 - TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi, anche la denominazione di "ECOMONDO - The green technology expo", con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. E' proibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto di Italian Exhibition Group S.p.A.

Art. 4 - RECLAMI

Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto.

Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale della Manifestazione con disposizioni intese a regolare l'attività fieristica.

Tali disposizioni, ed in particolare quelle riportate nella sezione Documenti tecnici all'interno dell'area riservata, facendo parte integralmente del presente regolamento saranno obbligatorie per tutti i Partecipanti.

In caso di mancata osservanza a quanto disposto dal Regolamento Generale di Manifestazione da parte dei Partecipanti e/o dei loro collaboratori l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 6 - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO

Italian Exhibition Group si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, video, disegno e altro sia del complesso fieristico sia dei singoli stand. All'interno dei padiglioni possono operare solo i fotografi/videomaker autorizzati da Italian Exhibition Group.

Tali fotografi/videomaker provvederanno a raccogliere e trattare immagini fotografiche video e/o interviste relative anche a prodotti, macchinari, materiali esposti e/o materiale autoriale di cui sia proprietario e/o produttore e/o licenziatario il partecipante, per esclusive finalità divulgative o di comunicazione aziendale, pubblicitarie e promozionali, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante diffusione su quotidiani, periodici, televisioni, manifesti, opuscoli informativi e/o illustrativi, newsletter, sito internet - quale ad esempio il sito www.iegexpo.it ed i siti ad esso collegati - profili social network (facebook, twitter, whatsapp, youtube, vimeo, e simili) su e-book (digital publishing), pubblicazioni cartacee (catalogo di mostra, Trendbook, ect...) in genere (elenco esemplificativo e non esaustivo).

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il partecipante esprime specifico consenso a dette riprese ed al loro utilizzo come sopra indicato, senza pretendere alcun indennizzo economico. Nel caso in cui il partecipante non intenda autorizzare le riprese foto/video di cui sopra dovrà comunicarlo al fotografo/videomaker, prima dell'effettuazione delle stesse.

Art. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE - LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Con la presentazione della domanda di adesione e/o della successiva proposta di partecipazione regolarmente firmate, l'azienda:

- 7.1 Accetta, incondizionatamente, le norme del presente Regolamento e del Regolamento tecnico di Quartiere;
- 7.2 Si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri allestitori/fornitori il Regolamento Tecnico di Quartiere sempre visibile sul sito di manifestazione e parte integrante della domanda di adesione e della successiva proposta di partecipazione regolarmente firmata.
- 7.3 Riconosce la lingua italiana (da utilizzarsi anche per le comunicazioni commerciali) quale lingua ufficiale di tutta la documentazione inerente l'adesione/partecipazione alla Manifestazione e l'applicabilità della legge italiana;
- 7.4 Riconosce per qualsiasi controversia la competenza esclusiva del Foro di Rimini. Dove non espressamente specificato, gli articoli del presente regolamento sono applicabili sia ai Partecipanti che acquistano un'area espositiva, sia ai partecipanti in cambio merce.

Art. 8 - D.LGS 231/2001, CODICE ETICO E RISOLUZIONE

Italian Exhibition Group ha approvato e adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Modello") e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività. Tali documenti sono accessibili in formato elettronico all'indirizzo www.iegexpo.it

Il contraente/partecipante dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, condivide i valori enunciati nel Codice Etico di Italian Exhibition Group e i principi della sopra richiamata normativa e intende astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nell'esecuzione del presente contratto.

L'eventuale violazione di tali principi è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Italian Exhibition Group a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE ECOMONDO 2026

CAPITOLO IV - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FISICA E VIRTUALE

cod. rif: RGI_RIC26

DEFINIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLA PARTECIPAZIONE VIRTUALE

Per consentire una completa comprensione e accettazione dei presenti termini e condizioni, i seguenti termini, al singolare e al plurale, avranno il significato di seguito indicato:

- **Titolare della Piattaforma:** Italian Exhibition Group SpA
- **Piattaforma Web:** il sito web www.ecomondo.com
- **Prodotti:** i beni e/o i servizi forniti tramite la Piattaforma Web da un Partecipante.
- **Utente:** qualunque soggetto che accede e utilizza la Piattaforma Web.
- **Partecipante:** la persona fisica o giuridica, diversa da Italian Exhibition Group SpA, che offre i Prodotti tramite la presenza fisica alla manifestazione e/o la Piattaforma Web, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale.
- **Contenuti per la piattaforma Web:** qualsiasi elemento testuale o multimediale presente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: annunci, inserzioni, recensioni, testi, loghi, video, immagini, messaggistica istantanea, etc.
- **Manifestazione full digital e ibrida:** la manifestazione full digital si svolge su piattaforma interamente virtuale. La manifestazione ibrida prevede una partecipazione fisica e virtuale.
- **Condizioni:** le presenti condizioni disciplinano i rapporti tra Italian Exhibition Group SpA e i Partecipanti alla piattaforma Web.

Art 1 - REGOLE PER L'ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PIATTAFORMA WEB

La Piattaforma Web www.ecomondo.com offerta da Italian Exhibition Group SpA consente di mettere in contatto i Partecipanti con i visitatori interessati.

Italian Exhibition Group SpA non è parte del rapporto che verrà instaurato tra Visitatori e Partecipanti e non assume alcuna responsabilità derivante dai rapporti instaurati tra gli stessi.

Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento delle aree espositive disponibili. Italian Exhibition Group SpA si riserva la facoltà di inserire in lista d'attesa le domande di adesioni incomplete o non in originale. Per i versamenti delle quote partecipative si fa riferimento all' art.3 CAPITOLO II.

Art. 2 - NORME DI SICUREZZA

Tutti i documenti, file, video, immagini, etc. inseriti dal Partecipante, o chi per lui, dovranno essere preventivamente verificati privi di "virus informatici". A tale scopo il Partecipante, sottoscrivendo il presente regolamento si assume la responsabilità che il materiale multimediale caricato sulla piattaforma sarà privo di "virus informatici". Il Partecipante si assume eventuali costi di risarcimento qualora questa condizione non risultasse veritiera. La somma relativa al risarcimento sarà quantificata in base all'eventuale danno riscontrato.

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza sopra delineate, darà titolo a Italian Exhibition Group SpA di:

- vietare al partecipante inadempiente, o chi per lui, di operare nella Piattaforma Web della fiera in oggetto;
- escludere il Partecipante dalla partecipazione alla manifestazione.

Art. 3 - CHIUSURA PIATTAFORMA E TRATTAMENTO MATERIALI MULTIMEDIALI.

La data di chiusura della piattaforma sarà l'ultimo giorno di manifestazione da date dichiarate, con eventuali contenuti on demand fruibili anche successivamente, i dettagli verranno opportunamente comunicati dall'organizzatore sul sito www.ecomondo.com

Tutti i contenuti caricati dal Partecipante sulla medesima, saranno trattati da Italian Exhibition Group SpA come indicato nell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 3.1 Italian Exhibition Group SpA ha la facoltà di modificare la durata, la data di apertura e di chiusura e l'orario giornaliero della Piattaforma. Tale facoltà non comporta, per Italian Exhibition Group SpA, alcuna corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi o indennizzi di sorta.

Art. 4 - GARANZIE, RESPONSABILITÀ, FORZA MAGGIORE, SITI TERZI Esclusione delle Garanzie.

Italian Exhibition Group SpA si adopererà per assicurare che la Piattaforma Web e la visualizzazione dei contenuti, durante i giorni di manifestazione virtuale, siano disponibili ininterrottamente 24 ore al giorno; ma non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile se, per qualsiasi motivo, la Piattaforma Web non fosse accessibile e/o operativa in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo.

L'accesso alla Piattaforma Web può essere sospeso temporaneamente e senza preavviso in caso di guasto del sistema, manutenzione, riparazioni o per ragioni del tutto estranee alla volontà di Italian Exhibition Group SpA o per eventi di forza maggiore.

Italian Exhibition Group SpA non assume alcuna responsabilità per l'eventuale uso fraudolento e illecito che possa essere realizzato da parte di terzi, dei contenuti inseriti, anche dal Partecipante, all'interno della Piattaforma Web.

Italian Exhibition Group SpA non sarà responsabile per:

- eventuali perdite di opportunità commerciale e qualsiasi altra perdita, anche indiretta, eventualmente subita dal Partecipante che non siano conseguenza diretta della violazione del contratto da parte di Italian Exhibition Group SpA
- errato o inidoneo utilizzo della Piattaforma Web da parte del partecipante.

La Piattaforma Web potrebbe contenere collegamenti a siti/applicazioni di terzi. Italian Exhibition Group SpA non esercita alcun controllo su di essi e, pertanto, non è in alcun modo responsabile per i contenuti di questi siti/applicazioni. Alcuni di questi collegamenti potrebbero rinviare a siti/applicazioni di terzi che forniscono servizi attraverso la Piattaforma Web. In questi casi, ai singoli servizi si applicheranno le condizioni generali per l'uso del sito/Piattaforma Web e per la fruizione del servizio predisposto dai terzi, rispetto alle quali Italian Exhibition Group SpA non assume alcuna responsabilità.

Art. 6 - RESPONSABILITA' DEL PARTECIPANTE

Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, foto, video, e la violazione di diritti di autore e della personalità inerenti tutti ai contenuti inseriti all'interno del proprio **spazio virtuale**, nonché su tutti i prodotti e/o i macchinari esposti. Il Partecipante, pertanto, solleva Italian Exhibition Group SpA da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza, della proprietà industriale e di privati sia nei confronti degli altri Partecipanti, sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra i Partecipanti o tra i Partecipanti e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con onere di Italian Exhibition Group SpA da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 7 - PROGRAMMA B2B

Gli incontri richiesti dal Visitatore diventeranno effettivi solo se confermati anche dal Partecipante. Il partecipante potrà visionare l'agenda all'interno del proprio pannello di controllo che conterrà gli incontri B2B richiesti ed eventuali nuove richieste effettuate dai visitatori. Si prega di notare che fino all'ultimo momento le agende potrebbero subire variazioni. Nei giorni di manifestazione, gli incontri B2B saranno realizzati in precisi orari e giornate, che saranno comunicate in maniera tempestiva sul sito di manifestazione www.ecomondo.com

Non è previsto un limite alla durata dell'incontro concordato fra le parti.

Art. 8 - LIBERATORIA MATERIALI MULTIMEDIALI AI SENSI DI LEGGE

Il partecipante autorizza espressamente Italian Exhibition Group SpA, all'utilizzo di immagini/video ritraenti la propria persona, la pagina profilo aziendale ed i prodotti esposti del partecipante. Italian Exhibition Group SpA potrà utilizzare le suddette immagini/video oltre che per scopi giornalistici e di comunicazione, anche per scopi promo-commerciali. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. Il Trattamento dei materiali multimediali verrà eseguito da Italian Exhibition Group SpA nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. Nessun compenso per il Partecipante sarà previsto per il suddetto utilizzo.

Art. 5 - COLLEGAMENTO A SITI DI TERZI